REGOLAMENTO (CEE) N. 315/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame [1], in particolare l'articolo 9,

considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 2988/91 [3], prevede una deroga in virtù della quale gli operatori sono autorizzati a utilizzare gli imballaggi recanti le vecchie indicazioni fino al 31 dicembre 1991 ; che data l'entità delle scorte tuttora esistenti di vecchi imballaggi e per agevolare le piccole e medie imprese nel periodo transitorio è opportuno rinviare detto termine fino al 31 marzo 1992 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 15, quarto comma del regolamento (CEE) n. 1538/91 la data del « 31 dicembre 1991 » è sostituita dal « 31 marzo 1992 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 143 del 7. 6. 1991, pag. 11.
[3] GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 26.